



Determinazione dei criteri per la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento conferiti in via diretta.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera r, della legge 240/2010, concernente norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ai Nuclei di valutazione è attribuita, tra le altre, la funzione di verifica "...della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1...". Il citato articolo 23, comma 1, prevede che le università possano stipulare contratti per attività di insegnamento, "... al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi."

Con Decreto Rettorale n. 65, in data 6 giugno 2011, sono state emanate, in attuazione delle citate nuove disposizioni, le modifiche al Regolamento di Ateneo per il conferimento di contratti per attività di insegnamento. In particolare, è stato previsto che gli incarichi possano essere conferiti, oltre che a seguito di procedura di valutazione comparativa pubblica, anche mediante conferimento diretto, da parte del Consiglio della Struttura competente, ai seguenti soggetti:

- a) professori o ricercatori di ruolo di altre sedi italiane;
- b) esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi;
- c) docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

Il Regolamento dispone inoltre che le deliberazioni concernenti i conferimenti diretti siano trasmesse al Nucleo di valutazione per gli adempimenti di competenza previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Nella seduta del 5 dicembre 2011, il Nucleo ha esaminato le problematiche connesse alle nuove attribuzioni, disposte dalla legge n. 240/2010, in materia di verifica dei curricula dei titolari di contratti di insegnamento, stabilendo di non esprimersi sulla documentazione trasmessa dalle Facoltà concernente i conferimenti diretti dell'a.a. 2011/2012, ritenendo necessario, preliminarmente, definire i criteri cui le Strutture accademiche dovranno attenersi in caso di conferimenti diretti. I criteri stessi, così come dettagliati nel presente documento, saranno comunicati ai responsabili delle Strutture prima dei conferimenti diretti di contratti di insegnamento per il prossimo anno accademico 2012/2013. Successivamente, il Nucleo procederà alla valutazione ex post sul rispetto dei criteri da parte delle Strutture.

Il Nucleo di valutazione decide, in primo luogo, di analizzare separatamente ognuna delle tre tipologie di soggetti cui, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del vigente Regolamento di Ateneo, possono essere conferiti incarichi di insegnamento in via diretta, al fine di definire, per ognuna di esse, specifici criteri.

a) Professori e ricercatori di ruolo di altre sedi italiane.

Il Nucleo rileva che tale tipologia è costituita da soggetti che hanno conseguito l' idoneità, nel caso dei professori, o sono stati dichiarati vincitori, nel caso dei ricercatori, a seguito di procedure di valutazione comparativa pubblica finalizzate all' ingresso nei ruoli delle università italiane.

Pertanto, il Nucleo ritiene che la congruità del curriculum scientifico sia già stata attestata nel corso dell' espletamento delle predette procedure di valutazione. Il Nucleo reputa in ogni caso necessario, anche in considerazione dell' eventualità che sia trascorso un certo lasso di tempo dalla conclusione delle citate procedure e dal successivo ingresso in ruolo, che tali soggetti risultino autori o coautori, con riferimento all' ultimo triennio, di almeno due prodotti dell' attività di ricerca, intendendosi per tali quelli ammissibili a valutazione nell' ambito dell' Esercizio di valutazione Quinquennale della Ricerca (VQR) 2004-2010, così come definiti all' articolo 2.3 del Bando di partecipazione pubblicato dall' Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) in data 7 novembre 2011.

b) Esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi

b.1) Il Nucleo ritiene, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera b.2), che all' interno di tale tipologia possano rientrare:

- dipendenti, con esperienza professionale almeno decennale nelle qualifiche dirigenziali del settore pubblico o privato e nelle qualifiche apicali di altre carriere (es. magistratura, corpi diplomatici);
- liberi professionisti, in possesso di laurea magistrale, con almeno 10 anni di esercizio di attività libero-professionale, con iscrizione al relativo albo ove previsto dagli specifici ordinamenti professionali;
- titolari di pensione che nel corso della propria carriera lavorativa siano stati dipendenti con esperienza professionale almeno decennale nelle qualifiche dirigenziali o apicali, oppure abbiano esercitato per almeno 10 anni attività professionale, con iscrizione al relativo albo ove previsto dagli ordinamenti professionali, ovvero abbiano maturato specifica esperienza in organi o istituzioni di alto livello (a titolo esemplificativo, Corte Costituzionale, Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro, Consiglio superiore della magistratura, istituzioni dell' Unione Europea o dell' ONU).

Il Nucleo reputa necessario che i predetti soggetti risultino autori o coautori, nell' ultimo quinquennio, di almeno un prodotto dell' attività di ricerca, così come definito alla precedente lettera a).

b.2) Unicamente per gli insegnamenti di lingua straniera, il Nucleo ritiene che all' interno di tale tipologia possano rientrare esclusivamente i professori o ricercatori di lingua straniera collocati a riposo, i soggetti madrelingua o i soggetti in possesso del livello di certificazione linguistica più avanzato (livello C2 - padronanza).

c) Docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

Per quanto concerne i docenti incardinati presso Atenei stranieri, il Nucleo ritiene che possano essere confermati i requisiti richiesti alla precedente lettera a) per i professori e ricercatori in ruolo presso Atenei stranieri. Ai fini della corrispondenza della posizione degli studiosi stabilmente impegnati all' estero in attività di ricerca o insegnamento con le qualifiche di professore o ricercatore delle università italiane, il Nucleo invita a far riferimento al D.M. 2 maggio 2011, n.236, avente specificatamente ad oggetto la *definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all' art.18, comma 1, lettera b) della legge n. 240/2010.*

Per quanto riguarda i soggetti non accademici, il Nucleo ritiene che possano rientrare in tale tipologia coloro i quali, oltre ad assolvere ai requisiti professionali di cui alla precedente lettera b.1), abbiano svolto la loro attività in amministrazioni, enti o imprese di rilievo sovranazionale o abbiano ottenuto premi o riconoscimenti nazionali o internazionali per lo svolgimento della propria attività.

Al fine di garantire un regolare svolgimento dei procedimenti finalizzati al conferimento di incarichi di insegnamento in via diretta, in assenza di specifiche disposizioni al riguardo all'interno del Regolamento di Ateneo, il Nucleo invita i competenti organi a valutare l'opportunità di chiarire le tempistiche per l'espressione del parere del Nucleo stesso (prima/dopo la presa d'atto del Senato, prima/dopo la successiva stipula del contratto) e le eventuali conseguenze in caso di valutazione negativa (impossibilità di stipula del contratto/impossibilità di conferimento di ulteriori contratti a partire dall'a.a. successivo). Ad ogni buon fine, il Nucleo anticipa che ai fini dell'espressione del parere la documentazione dovrà essere trasmessa con congruo anticipo (almeno 15 giorni prima).

Aosta, 1° febbraio 2012

Il Presidente del Nucleo di valutazione
Luigi MALFA